



BAKOM Bundesamt für Kommunikation
OFCOM Office fédéral de la communication
UFCOM Ufficio federale delle comunicazioni
UFCOM Uffici federali da comunicaziun

CTE INTERNATIONAL SRL
Signor Stefano Peterlini
Via R. Sevardi, 7
I 42010 Mancasale (RE)
Italia

Bienne, 19.07.2004

Collaboratore/trice :
Patrick Rüfenacht

N. di tel. :
+41 (0)32 327 5819

Nostro riferimento :
1000158093

Numero di registrazione :
13424

Notifica di un impianto di radiocomunicazione

Gentili signore, egregi signori,

in seguito alla notifica effettuata a nome di

CTE INTERNATIONAL SRL
Via R. Sevardi, 7
42010 Mancasale (RE)
Italia

in data 14.07.2004 e relativa al seguente impianto di radiocomunicazione :

Marca : ALAN

Typo : ALAN 42 MULTI

Fabbricante : CTE INTERNATIONAL SRL, Mancasale (RE), I

Utilizzo previsto : CB equipment
Hand Portable Transceiver

Caratteristiche tecniche :

<i>Frequenza :</i>	<i>Minima</i>	<i>Massima</i>
RX / TX	26.9650 MHz	27.4050 MHz
<i>Potenza :</i>	<i>Minima</i>	<i>Massima</i>
conducted		1.0000 W
		4.0000 W

<i>Ampiezza di banda necessaria :</i>	10 kHz
<i>Spaziatura tra i canali :</i>	10 kHz
<i>Tipo di modulazione :</i>	7K0A3E, 7K0F3E
<i>Tipo d'antenna :</i>	External antenna connector
<i>Rapporto ciclico di emissione :</i>	<=100%
<i>Tipo di traffico :</i>	simplex

l'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) constata che le caratteristiche radio comunicate soddisfano le prescrizioni nazionali.

L'impianto può dunque essere offerto e immesso in commercio.

La notifica è valida per gli impianti di radiocomunicazioni immessi in commercio nei seguenti paesi: Svizzera e il principato del Liechtenstein:

Vi facciamo tuttavia notare quanto segue :

1. La notifica è valida per tutti gli impianti di radiocomunicazione appartenenti all'autore della notifica stessa, a condizione che siano identici a quello notificato. Di conseguenza, la validità della notifica si limita a questi impianti. Tuttavia, questo non conferisce all'autore un diritto d'esclusiva, chiunque può commercializzare questo impianto senza procurarselo presso l'autore della prima notifica, ma deve procedere a un'altra notifica prima di offrire o immettere in commercio detto impianto.
2. La notifica di un impianto di radiocomunicazione è una procedura indipendente dalla dichiarazione di conformità di tale impianto.
3. Ogni impianto di radiocomunicazione offerto e immesso in commercio deve essere accompagnato da una dichiarazione di conformità alle esigenze fondamentali (art. 10 OIT¹). Tuttavia, in surrogazione alla dichiarazione di conformità, l'UFCOM tollera che un'indicazione tale a " Quest'impianto è conforme alle disposizioni della direttiva europea R&TTE " sia presente con ogni impianto. Quest'indicazione (in una lingua ufficiale svizzera o in inglese) deve essere accompagnata:
 - dall'indirizzo esatto del luogo dove poter ottenere copia della dichiarazione di conformità (indirizzo Internet o postale), o
 - da una copia della dichiarazione di conformità in lingua originale.

¹ Ordinanza del 14 giugno 2002 sugli Impianti di telecomunicazione (OIT; RS 784.101.2)

4. Inoltre, l'impianto deve essere accompagnato da informazioni sull'uso cui esso è destinato, comprese le eventuali restrizioni d'utilizzo. Le informazioni destinate all'utente devono essere redatte nella lingua ufficiale della regione dove l'impianto viene immesso in commercio. Nelle regioni bilingui, sarà tuttavia necessario redigerle in entrambe le lingue (art. 11 OIT¹).

Le informazioni che accompagnano gli impianti di radiocomunicazione devono indicare :

- a) almeno sull'imballaggio, che l'impianto può essere esercitato in Svizzera (tranne quelle che figurano sulla lista pubblicata dall'UFCOM).
- b) nelle istruzioni per l'uso, o sull'imballaggio o sull'impianto, che l'esercizio di quest'ultimo sottostà, se del caso, a restrizioni, a una concessione o ad un'autorizzazione.

Gli impianti di radiocomunicazione per i quali esistono restrizioni d'utilizzazione devono tra l'altro recare il seguente identificatore :



Tasse amministrative (fattura allegata)

Conformemente all'articolo 36 capoverso 1 dell'ordinanza del 22 dicembre 1997 del DATEC² sulle tasse amministrative nel settore delle telecomunicazioni, l'Ufficio federale riscuote una tassa amministrativa presso l'autore della notifica pari a :

CHF 300.00

Vi ringraziamo per l'attenzione che accorderete alla presente e rimaniamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni

Distinti saluti

Ufficio federale delle comunicazioni

Sezione impianti

e.r. Käser

Gerhard Käser

Caposezione

Allegato: - Fattura

² Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni